

ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p>Proroga e-AD per trasporto oli lubrificanti e bitumi <i>Determinazione Agenzia Dogane 29.12.2010, prot. n. 148000</i></p>	<p>L'obbligo di accompagnare il trasporto degli oli lubrificanti e dei bitumi di petrolio con il mod. e-AD decorre dall'1.1.2012 ovvero dall'1.1.2013 a seconda che per i predetti prodotti non sia / sia stata assolta l'imposta di consumo. Si rammenta che per i prodotti soggetti ad accisa tale obbligo decorre dall'1.1.2011.</p>
<p>Aggiornamento banca dati catastale e contributi agricoli <i>Comunicato Agenzia Territorio 28.12.2010</i></p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 28.12.2010, n. 302 il comunicato che individua l'elenco dei Comuni nei quali è stato completato l'aggiornamento della banca dati catastale sulla base del contenuto delle dichiarazioni rese nel 2010 agli organismi pagatori da parte dei soggetti interessati, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.</p>
<p>Detrazione figli a carico e genitori divorziati <i>Risoluzione Agenzia Entrate 30.12.2010, n. 143/E</i></p>	<p>In presenza di genitori divorziati, qualora uno dei 2 sia privo di reddito, può attribuire interamente all'altro (nella misura del 100%) la detrazione per figli a carico.</p>
<p>Detrazioni 36% e 55% e lavori di ampliamento "Piano casa" <i>Risoluzione Agenzia Entrate 4.1.2011, n. 4/E</i></p>	<p>Le detrazioni del 36% e 55% spettano anche con riguardo ai lavori di ampliamento rientranti nel c.d. "Piano casa". Va comunque considerato che soltanto in caso di ampliamento senza demolizione, la detrazione spetta limitatamente alle spese riferibili alla parte esistente, mentre per quelle relative all'ampliamento il beneficio non è riconosciuto.</p>
<p>Versamento sul c/c effettuato da "amico di famiglia" <i>Sentenza Corte Cassazione 14.1.2011, n. 767</i></p>	<p>È legittimo l'accertamento effettuato dall'Ufficio sul c/c bancario del contribuente basato sui versamenti effettuati da un "amico di famiglia", ancorché il denaro sia stato successivamente restituito.</p>
<p>Tarsu e istanza di riduzione della superficie tassabile <i>Sentenza CTR Lazio 9.11.2010, n. 655/14/10</i></p>	<p>La richiesta all'Amministrazione finanziaria diretta ad ottenere la riduzione della superficie tassabile ai fini della Tarsu ha valore di istanza di interpello e pertanto, decorsi 120 giorni dalla mancata risposta, si produce il c.d. silenzio assenso.</p>
<p>Compensazione e importi iscritti a ruolo > € 1.500 <i>Comunicato stampa Agenzia Entrate 14.1.2011</i></p>	<p>Fino all'emanazione del Decreto che stabilirà le modalità di compensazione delle somme iscritte a ruolo, non saranno sanzionate le compensazioni di crediti effettuate dall'1.1.2011, anche in presenza di debiti iscritti a ruolo di importo superiore a € 1.500. Ciò a condizione che il contribuente "conservi" un credito di ammontare almeno pari al debito iscritto a ruolo.</p>

COMMENTI

GLI ELENCHI CLIENTI / FORNITORI PER OPERAZIONI DI IMPORTO SUPERIORE A € 3.000

Il DL n. 78/2010 ha introdotto l'obbligo per **tutti i soggetti passivi IVA (imprese / lavoratori autonomi)** di **comunicare** all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, le **operazioni** (cessioni / acquisti di beni e prestazioni di servizi) rilevanti ai fini IVA di importo **pari o superiore a € 3.000**.

Tale obbligo interessa le operazioni:

- **documentate dalla fattura;**
- **documentate da scontrino / ricevuta fiscale:**



Con riferimento alle operazioni **effettuate nel 2010** il limite è elevato ad € 25.000 e la comunicazione, da inviare **entro il 31.10.2011**, riguarda esclusivamente le operazioni **documentate dalla fattura**.

OPERAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE

La comunicazione va effettuata relativamente alle **cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute rilevanti ai fini IVA** (imponibili, non imponibili, esenti).



Nella comunicazione devono essere riportate anche le **operazioni poste in essere con soggetti privati**.

INDIVIDUAZIONE DEL LIMITE DI CORRISPETTIVI

Con riguardo al limite dei corrispettivi al cui raggiungimento si determina l'obbligo di comunicazione lo stesso:

- è **pari a € 3.000** per le operazioni documentate dalla fattura, **determinato al netto dell'IVA;**
- è **elevato a € 3.600, al lordo dell'IVA**, per le operazioni per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, ossia documentate da **scontrino / ricevuta fiscale**.

Va peraltro tenuto presente che per le operazioni documentate dallo **scontrino / ricevuta fiscale** l'obbligo della comunicazione decorre **da quelle effettuate dall'1.5.2011**.

OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RESE / RICEVUTE		
DATA EFFETTUAZIONE OPERAZIONE	DOCUMENTAZIONE OPERAZIONE	IMPORTO DELL'OPERAZIONE
fino al 30.4.2011	fattura	Pari o superiore a € 3.000 (25.000 per il 2010)
dall'1.5.2011	fattura	Pari o superiore a € 3.000 (al netto IVA)
	scontrino / ricevuta fiscale	Pari o superiore a € 3.600 (al lordo IVA)

DATI DA RIPORTARE NELLA COMUNICAZIONE

Nella comunicazione devono essere riportati i seguenti dati:

- ⇒ **anno di riferimento;**
- ⇒ **partita IVA o**, in mancanza, **codice fiscale** del cedente / prestatore, acquirente / committente;
- ⇒ per i **soggetti non residenti**, privi di codice fiscale:
 - cognome e nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale, se persone fisiche;
 - denominazione, ragione sociale o ditta, domicilio fiscale, se soggetti diversi dalle persone fisiche;
- ⇒ **corrispettivi dovuti** dal cessionario / committente o al cedente / prestatore, secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali, nonché l'**IVA** applicata o l'**indicazione** che si tratta di **operazioni non imponibili o esenti**.

Operazioni documentate da scontrino / ricevuta fiscale

Va evidenziato che per le operazioni documentate da **scontrino / ricevuta fiscale**:

- ♦ i corrispettivi vanno indicati per l'**ammontare comprensivo dell'IVA**;
- ♦ il **committente / acquirente** deve fornire al cedente / prestatore i propri **dati identificativi** (partita IVA o codice fiscale ovvero, se soggetto non residente, i relativi dati richiesti).

Di conseguenza i soggetti che emettono **scontrini / ricevute fiscali** di importo pari o superiore a € 3.600 (IVA compresa) a decorrere **dall'1.5.2011** devono **acquisire la partita IVA o il codice fiscale dell'acquirente**.

Inoltre, al fine di agevolare il riscontro con quanto "inserito" negli elenchi, è **opportuno** che provvedano ad **annotare distintamente sul registro dei corrispettivi** le operazioni in esame.

SCADENZARIO Mese di FEBBRAIO

Martedì 15 febbraio

**IVA
CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE**

Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di gennaio da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.

Mercoledì 16 febbraio

IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO	Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di gennaio.
IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE "SPECIALE"	<ul style="list-style-type: none">• Liquidazione IVA riferita a gennaio e versamento dell'imposta dovuta;• Liquidazione IVA riferita al quarto trimestre 2010 da parte dei contribuenti "speciali" e versamento dell'imposta dovuta considerando l'eventuale acconto già versato.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate a gennaio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a: <ul style="list-style-type: none">• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);• utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate a gennaio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codici tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di gennaio.
INPS GESTIONE SEPARATA	Versamento del contributo del 17% o 26,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a gennaio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a gennaio agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 17% ovvero 26,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).

INPS CONTRIBUTI IVS	Versamento della quarta rata fissa per il 2010 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione IVS commercianti – artigiani.
INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO	Pagamento del premio INAIL per la regolazione dell'anno 2010 e per l'anticipo, anche rateizzato, dell'anno 2011.
TFR SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA	Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR 2010 (codice tributo 1713), nella misura dell'11%, scomputando quanto già versato a titolo di acconto a dicembre 2010.

Lunedì 21 febbraio

ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al quarto trimestre 2010.
---	---

Venerdì 25 febbraio

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a gennaio (soggetti mensili).
--	--

Lunedì 28 febbraio

MOD. CUD 2011	Consegna da parte del datore di lavoro o committente ai lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi o lavoratori a progetto delle certificazioni dei redditi 2010.
CERTIFICAZIONE COMPENSI E PROVVIGIONI	Consegna ai percettori di compensi di lavoro autonomo e di provvigioni della certificazione attestante i compensi/provvigioni corrisposte e le ritenute effettuate nel 2010.
CERTIFICAZIONE UTILI	Consegna ai soci della certificazione delle somme corrisposte nel 2010 da parte di società di capitali (srl, spa, ecc.) a titolo di dividendo/utile. La certificazione è necessaria anche per i compensi corrisposti nel 2010 ad associati in partecipazione con apporto di capitale o misto.
IVA COMUNICAZIONE DATI	Presentazione in via telematica, diretta o tramite intermediario abilitato, della comunicazione dati IVA riferita al 2010. Si rammenta che tra i soggetti esonerati rientrano anche coloro che presentano nel mese di febbraio la dichiarazione IVA (a credito/a debito) relativa al 2010.
STAMPATI FISCALI	Invio telematico dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali 2010 da parte di tipografie e soggetti autorizzati alla rivendita.
IVA ELENCHI "BLACK LIST" MENSILI	Invio telematico del modello di comunicazione delle operazioni, registrate o soggette a registrazione, con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni del mese di gennaio da parte dei soggetti mensili.
INPS DIPENDENTI	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di gennaio. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.

Martedì 1 marzo

IRAP OPZIONE 2011 - 2013	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate, da parte di ditte individuali e società di persone in contabilità ordinaria, del modello per comunicare l'opzione per la determinazione, dal 2011, della base imponibile IRAP con le modalità previste per i soggetti IRES (c.d. metodo "da bilancio").
IRAP REVOCA DAL 2011	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate, da parte di ditte individuali e società di persone in contabilità ordinaria, del modello per comunicare la revoca dal 2011 dell'opzione per il triennio 2008 – 2010 per la determinazione della base imponibile IRAP con il metodo "da bilancio".

